



**CONSIGLIO NAZIONALE  
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI  
E DEGLI ESPERTI CONTABILI**

---

**MINISTERO DELLA GIUSTIZIA**

*I Commissari Straordinari*

CS/COO/dt

Roma, 9 marzo 2022

**Spett.le  
Consiglio dell'Ordine dei Dottori  
Commercialisti e degli Esperti Contabili  
di PORDENONE**

*Inviato a mezzo e-mail*

*Oggetto: PO 51/2022\_Tirocinio*

Con il quesito formulato il 21 febbraio scorso si domanda se può sostenere l'esame di Stato un tirocinante che ha compiuto il tirocinio presso l'allora Collegio dei Ragionieri dal 1993 al 1996, in considerazione di quanto previsto dall'art. 71 del d.lgs. 139/2005. A tal proposito si osserva quanto segue.

A tal proposito si osserva che ai sensi dell'articolo 71, commi 4 e 5 del d.lgs. 139/2005:

4. *"Coloro che, alla data del 31 dicembre 2007, risultino avere già validamente svolto il periodo di tirocinio previsto dai previgenti ordinamenti dei dottori commercialisti e dei ragionieri e periti commerciali, sono ammessi a sostenere l'esame di Stato per l'abilitazione professionale per l'accesso alla Sezione A dell'Albo, purché siano in possesso:*

*a) diploma di laurea specialistica nella classe 64/S, classe delle lauree specialistiche in scienze dell'economia, ovvero nella classe 84/S, classe delle lauree specialistiche in scienze economiche aziendali;*

*b) diploma di laurea rilasciato dalle facoltà di economia ovvero diploma di laurea in scienze politiche conseguiti secondo l'ordinamento previgente ai decreti emanati in attuazione dell'art. 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127;*

*c) diploma di laurea in giurisprudenza conseguito secondo l'ordinamento previgente ai decreti emanati in attuazione dell'art. 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127.*

5. *Coloro che, alla data del 31 dicembre 2007, risultino avere già validamente svolto il periodo di tirocinio previsto dai previgenti ordinamenti dei dottori commercialisti e dei ragionieri e periti commerciali, sono*

*ammessi a sostenere l'esame di Stato per l'abilitazione professionale per l'accesso alla Sezione B dell'Albo, purché siano in possesso di:*

- a) diploma di laurea nella classe 17, classe delle lauree in scienze dell'economia e della gestione aziendale, ovvero nella classe 28, classe delle lauree in scienze economiche;*
- b) diploma universitario, conseguito a seguito di un corso di studi specialistici della durata di tre anni, secondo l'ordinamento previgente ai decreti emanati in attuazione dell'art. 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127".*

La legge, pertanto, con riferimento al periodo di tirocinio effettuato sotto la vigenza dei previgenti ordinamenti, configura in capo al soggetto un vero e proprio diritto al riconoscimento del tirocinio svolto e al sostenimento dell'esame di Stato, purché in possesso anche di uno dei titoli di studio richiesti dai predetti commi dell'art. 71 per l'accesso all'esame, rispettivamente, da dottore commercialista (sezione A) e da esperto contabile (sezione B).

Cordiali saluti.

Rosario Giorgio Costa



Paolo Giugliano



Maria Rachele Vigani

